COMUNE DI REZZATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

n° 37 del 21/12/2023

OGGETTO:	**CONFERMA PER L'ANNO 2024 DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN MATERIA DI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)".**

Il giorno 21 DICEMBRE 2023, alle ore 20:30, presso la sede comunale, in seduta ed in PRIMA CONVOCAZIONE osservate le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco sig. Ventura Giovanni, assistito dal Segretario Comunale dott. Iapicca Giuseppe

Consiglieri assegnati al Comune di Rezzato:

Presenti	**Assenti**
Ventura Giovanni	Gusmeri Francesco
Zanca Monica	Pasolini Pierluigi
Voglini Sergio Renato	Bonometti Elena
Sanfelici Marcello	Massardi Nadia
Viviani Wilma	Ogna Emanuela
Capra Matteo	Irianni Eleonora
Gerosa Enzo	
Reboldi Luca	
Bertolino Anna	
Gallina Giorgio	
Savoldi Simone	

E' presente l'Assessore esterno: Franzoni Maurizio

Consiglieri ASSEGNATI 17 PRESENTI 11

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 21.12.2023 avente per oggetto: “CONFERMA PER L'ANNO 2024 DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN MATERIA DI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- l’art. 1, commi 738, della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, della medesima legge n. 160.

VISTA la legge n. 178/2020, in particolare l’art. 1 comma 48 e comma 599.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RICHIAMATO l’art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 27.04.2023, modificata con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 26.05.2023, sono state confermate per l’anno 2023 le seguenti aliquote IMU e detrazioni:

ALIQUOTE IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili, compresi immobili ad uso abitativo locati e non locati, oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,3
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze	6,0
3	Immobili regolarmente assegnati dall’ ALER o IACP	6,0
4	Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/1998	9,9
5	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori artigiani, così come definiti dalla Legge quadro 8 agosto 1985 n. 443	9,2

6	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori commerciali iscritti alla sezione Inps con la qualifica di imprenditore commerciale. Si ritengono escluse le attività appartenenti alla media e grande distribuzione come definite dagli artt. 8 e 9 del D.L. 114/98	9,2
7	Gli esercizi dediti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definiti dalla L.R. 6/2010, nel caso in cui la proprietà dell'immobile e la titolarità dell'esercizio facciano capo al medesimo soggetto	9,2
8	Immobili occupati da nuove imprese sia a titolo di proprietà che di locazione, nei primi 2 anni solari di attività	9,0
9	Terreni Agricoli (esclusivamente quelli a SUD del Naviglio)	9,4
10	Immobili adibiti a grandi strutture di vendita, come definite dal D. Lgs. 114/1998 e dalla DGR 8/5054 del 04.07.2007	10,1
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0

N.D	**TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI**	**Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)**
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	200,00

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, e che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento e che dall'anno 2022 decorre l'esenzione in presenza delle condizioni suddette ;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RICHIAMATO il comma 756 art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020.

RILEVATO che ai sensi del comma 757 art. 1 della legge n. 160 del 2019, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. 160/20219, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

ESAMINATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

TENUTO CONTO che in base all'art. 3 comma 2 del citato D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M. e che tale obbligo decorre dall'01.01.2024.

PRESO ATTO che durante la conversione in legge del D.L 132/2023, Legge 170/2023, è stato inserito l'art. 6 ter che dispone il rinvio al 2025 dell'obbligo di redigere la delibera delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto Ministeriale sul portale del MEF, in ragione delle criticità riscontrate dai comuni durante la fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal prospetto stesso.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i..

VISTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs.n.°267/2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.

CON n. 7 voti favorevoli; n. 4 voti contrari (Gerosa Enzo, Reboldi Luca, Gallina Giorgio, Bertolino Anna); n. 0 voti astenuti

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

ALIQUOTE IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili, compresi immobili ad uso abitativo locati e non locati, oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,3
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze	6,0
3	Immobili regolarmente assegnati dall' ALER o IACP	6,0
4	Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998	9,9
5	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori artigiani, così come definiti dalla Legge quadro 8 agosto 1985 n. 443	9,2
6	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori commerciali iscritti alla sezione Inps con la qualifica di imprenditore commerciale. Si ritengono escluse le attività appartenenti alla media e grande distribuzione come definite dagli artt. 8 e 9 del D.L. 114/98	9,2
7	Gli esercizi dediti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definiti dalla L.R. 6/2010, nel caso in cui la proprietà dell'immobile e la titolarità dell'esercizio facciano capo al medesimo soggetto	9,2
8	Immobili occupati da nuove imprese sia a titolo di proprietà che di locazione, nei primi 2 anni solari di attività	9,0
9	Terreni Agricoli (esclusivamente quelli a SUD del Naviglio)	9,4
10	Immobili adibiti a grandi strutture di vendita, come definite dal D. Lgs. 114/1998 e dalla DGR 8/5054 del 04.07.2007	10,1
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0

2) di confermare per l'anno 2024 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00

2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	200,00

3) di dare atto delle seguenti riduzioni e agevolazioni disposte per legge:

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 è stata introdotta, con l'art. 1 commi 53 e 54, della L. 208/2015, la riduzione al 75 per cento dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune;
- per immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, è stata introdotta, con l'art. 1 comma 10 della L. 208/2015, una disciplina agevolativa, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due immobili ad uso abitativo nello stesso Comune;
- per gli immobili ad uso abitativo, non locati, posseduti da soggetti non residenti nel territorio dello stato, titolari di pensione estera in regime di convenzione internazionale, è stata introdotta con l'art. 1 comma 48 della L. 178/2020, a partire dal 2021 una riduzione del 50% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2024;

5) di stabilire che le scadenze per il pagamento dell'IMU sono fissate dalla legge e recepite dal regolamento comunale, fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero intervenire;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 08/06/2020 e modificato con deliberazione consigliare n. 6 del 27.04.2023;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CON n. 7 voti favorevoli; n. 4 voti contrari (Gerosa Enzo, Reboldi Luca, Gallina Giorgio, Bertolino Anna); n. 0 voti astenuti espressi, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Ventura Giovanni	**Iapicca Giuseppe**

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni